

## **Deliberazione 28 settembre 2010 - ARG/elt 161/10**

**Criteria per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06**

### **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 settembre 2010

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;
- deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2007, n. 130/07;
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 97/08;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008, ARG/elt 206/08;
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- il documento per la consultazione 5 agosto 2009, recante “Criteria per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali” (di seguito: DCO 29/09);

- il documento per la consultazione 26 maggio 2010, recante “Orientamenti in materia di regolazione dei corrispettivi a favore degli impianti essenziali” (di seguito: DCO 17/10).

**Considerato che:**

- la materia della remunerazione delle unità essenziali è stata oggetto della deliberazione n. 168/03, poi sostituita dalla deliberazione n. 111/06 a decorrere dall'1 gennaio 2007;
- sino all'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 52/09, che ha modificato la deliberazione n. 111/06, i regimi di remunerazione delle unità essenziali erano due, vale a dire il regime ordinario e il regime di reintegrazione dei costi;
- per quanto attiene a ciascuna unità essenziale in regime ordinario, l'Autorità ha stabilito che Terna riconosca all'utente del dispacciamento un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile ammesso dall'Autorità e il prezzo emerso nel mercato del giorno prima per le offerte in vendita accettate nella medesima zona in cui è localizzata l'unità in questione (art. 64, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06);
- qualora l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale chieda l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione e la domanda sia accolta, il medesimo ha diritto a ottenere da Terna un corrispettivo determinato dall'Autorità pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità e i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco delle unità essenziali al termine di validità dell'elenco stesso (art. 65, comma 13, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06);
- il regime di reintegrazione dei costi, che risponde all'esigenza di tenere conto di quelle unità essenziali che potrebbero non riuscire a ottenere un'equa remunerazione del capitale con la somma dei corrispettivi ottenuti nei periodi di essenzialità e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica al di fuori di detti periodi, implica tuttavia che:
  - la produzione delle unità essenziali ammesse alla reintegrazione sia offerta sul mercato nel rispetto dei vincoli posti da Terna in tutti i periodi rilevanti e per tutta la capacità;
  - nei periodi e per la capacità rispetto ai quali non risulti indispensabile, la produzione dell'unità sia offerta a un prezzo pari al costo variabile di produzione riconosciuto dall'Autorità o, su richiesta di Terna, pari a zero;
- con la deliberazione ARG/elt 52/09, l'Autorità, oltre a confermare il regime ordinario e il regime di reintegrazione dei costi, ha introdotto regimi alternativi, che presuppongono la stipula di un contratto tra il produttore e Terna e i quali prevedono che, a fronte di specifici impegni assunti dal produttore, nessuno degli impianti di produzione nella disponibilità dello stesso sia inserito nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare cui il contratto si riferisce;
- la deliberazione n. 111/06, anche nella versione emendata dalla deliberazione ARG/elt 52/09, contiene soltanto alcuni cenni ai criteri applicati per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere alle unità essenziali, cenni che sono peraltro limitati al caso delle unità in regime ordinario (art. 70, commi da 7 a 9, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06);

- a causa dell'esiguo numero di unità in regime di reintegrazione dei costi, la determinazione dei relativi corrispettivi è stata sinora oggetto di provvedimenti specifici e individuali da parte dell'Autorità, la quale, per la quantificazione dei costi fissi da riconoscere, ha adottato una metodologia coerente con quella già applicata per il calcolo dei costi di generazione non recuperabili di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83 (cd. *stranded costs*);
- con i DCO 29/09 e 17/10 l'Autorità, oltre a porre in evidenza le criticità dell'attuale metodologia di determinazione dei corrispettivi per le unità essenziali in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi, ha sottoposto a consultazione i propri orientamenti circa la riforma dei criteri e delle procedure per la suddetta determinazione, esprimendo altresì l'intenzione di renderli pubblici;
- le proposte contenute nei citati DCO sono tra l'altro delineate con il preciso intento di conformarsi al dettato della legge n. 2/09, laddove stabilisce il principio secondo cui la regolazione delle unità essenziali deve essere fondata su "*meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori*";
- dalle consultazioni è emerso un generale consenso in relazione alle finalità dell'intervento dell'Autorità e alla proposta di continuare a distinguere gli oneri in costi fissi e costi variabili ai fini della determinazione dei corrispettivi;
- i partecipanti alle consultazioni hanno colto l'occasione per segnalare la necessità di integrare le configurazioni economico-patrimoniali proposte dall'Autorità e per richiedere alla medesima di considerare le peculiarità di ciascuna unità di produzione in sede di determinazione dei corrispettivi.

**Ritenuto opportuno:**

- anche in ragione del prevedibile aumento delle unità di produzione potenzialmente soggette al regime degli impianti essenziali, esplicitare con maggiore dettaglio e, laddove necessario, aggiornare i criteri e le procedure di determinazione dei corrispettivi di remunerazione delle unità essenziali;
- standardizzare, nei limiti in cui ciò sia possibile, i criteri e le procedure di determinazione dei corrispettivi, in considerazione del fatto che la standardizzazione consente di contenere gli oneri amministrativi, di limitare il rischio che siano riconosciuti aggregati economico-patrimoniali che non rispondono – come necessario – ai principi di efficienza ed economicità, di accentuare la certezza della regolazione e di agevolare il riconoscimento di acconti sui corrispettivi per le unità in regime di reintegrazione dei costi; oltre che alla configurazione degli aggregati economico-patrimoniali riconosciuti, la standardizzazione si presta a essere applicata alle metodologie di calcolo delle singole voci del costo variabile riconosciuto (es. costo unitario del combustibile) e di alcune componenti delle voci del costo fisso riconosciuto (es. tasso di remunerazione del capitale);
- continuare a distinguere gli oneri in costi fissi e costi variabili ai fini della determinazione dei corrispettivi;
- in coerenza con quanto emerso dalle consultazioni, prevedere alcune flessibilità rispetto agli standard, così da tenere conto delle peculiarità di singole unità; in particolare, nel caso di unità essenziali in regime di reintegrazione dei costi, introdurre un meccanismo di conguaglio *ex post* che, su istanza dell'utente del

dispacciamento e previa verifica degli elementi sufficienti, oggettivi e verificabili forniti dallo stesso, consenta di riconoscergli un corrispettivo diverso da quello derivante dall'applicazione di parametri standard; nel caso di unità in regime ordinario, invece, definire una procedura che, su istanza dell'utente del dispacciamento e previa verifica degli elementi sufficienti, oggettivi e verificabili forniti dallo stesso, permetta – prima dell'inizio dell'anno rilevante - di apportare variazioni alle componenti del costo variabile riconosciuto relativo a una specifica unità;

- per le unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi, definire un criterio di determinazione della quota di ammortamento riconosciuta e della remunerazione del capitale investito riconosciuto il quale riduca al minimo le distorsioni che, con riferimento alle voci di costo sopra richiamate, l'ammissione transitoria a un regime regolato di reintegrazione può causare sull'evoluzione della remunerazione delle unità in questione rispetto agli anni che precedono e seguono il periodo regolato;
- ai fini della determinazione per l'anno 2011 del valore, riferito a ciascuna unità ammessa alla reintegrazione dei costi, della somma della quota di ammortamento riconosciuta e della remunerazione del capitale investito riconosciuto, applicare un tasso di remunerazione del capitale pari alla somma tra il costo medio ponderato del capitale relativo alle attività di generazione elettrica e una maggiorazione per tenere conto del rischio connesso alla transitorietà dell'ammissione al regime di reintegrazione dei costi;
- stabilire che, su istanza dell'utente del dispacciamento, l'unità di produzione possa essere ammessa dall'Autorità alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, previo parere di Terna circa la probabilità che l'impianto sia essenziale per il medesimo periodo, e di stabilire che, in caso di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, il tasso annuo di remunerazione del capitale sia pari, per ciascun anno dell'intero periodo, al tasso annuo utilizzato per la determinazione del corrispettivo relativo al primo anno dello stesso periodo;
- nel caso delle unità in regime di reintegrazione dei costi, ammettere la possibilità di riconoscere agli utenti del dispacciamento acconti dei corrispettivi prima del termine del periodo cui i corrispettivi medesimi si riferiscono, così da attenuare le criticità connesse all'esistenza di un lasso temporale tra i flussi finanziari netti negativi, dovuti all'attività di generazione, e i flussi finanziari positivi rappresentati dai corrispettivi;
- nel caso di unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi prima dell'anno 2010, continuare ad applicare, ai fini della determinazione della quota di ammortamento riconosciuta e della remunerazione riconosciuta del capitale investito, la metodologia adottata prima dell'entrata in vigore della presente delibera, per preservare la stabilità regolatoria ed evitare le distorsioni che il cambio di metodo di calcolo potrebbero causare sull'evoluzione della remunerazione delle unità in questione

## **DELIBERA**

1. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:

- al comma 1.1 dell'articolo 1, sono introdotte le seguenti definizioni:  
 “**costo storico originario** di un'immobilizzazione è il costo di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione o il relativo costo di realizzazione interna;  
**potenza efficiente netta** è la potenza attiva massima di un'unità di produzione che può essere erogata con continuità (ad es. per un gruppo termoelettrico) o per un determinato numero di ore (ad es. per un impianto idroelettrico) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione (cd. RUP statico) tenuto da Terna”;
- al comma 63.9, lettera b), dell'art. 63, la locuzione “il periodo dell'anno” è sostituita dalla seguente: “i periodi”;
- la parte del comma 63.11 dell'art. 63 che segue le parole “periodo di validità dell'elenco” è sostituita dalle seguenti parole “o periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco. Nel caso in cui l'ammissione alla reintegrazione sia chiesta per un periodo pluriennale, l'utente del dispacciamento precisa se, nell'eventualità che la pluriennalità non sia accolta, la richiesta di reintegrazione valga anche soltanto per il periodo di validità dell'elenco o per un periodo pluriennale di durata inferiore. La richiesta deve essere in ogni caso accompagnata da una relazione tecnica che indichi, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 63.9, una stima dei costi variabili e fissi e dei ricavi di ciascun impianto e ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'istanza. La richiesta di ammissione alla reintegrazione per un periodo pluriennale, priva della suddetta relazione tecnica, è notificata in copia, entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.10, dall'utente del dispacciamento a Terna. Entro sette (7) giorni dalla notifica, Terna esprime all'Autorità il proprio parere circa la probabilità che l'impianto sia essenziale nel periodo pluriennale indicato nella richiesta. In ogni caso, la richiesta dell'utente del dispacciamento si considera accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. L'accoglimento della richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale implica che, sino al termine dello stesso, l'impianto sia incluso ogni anno nell'elenco di cui al comma 63.1.”
- al comma 63.13 dell'art. 63, dopo le parole “L'Autorità determina” è aggiunta la locuzione “con cadenza annuale”;
- al comma 64.8 dell'art. 64, prima delle parole “Terna riconosce” è aggiunta la locuzione “Salvo quanto stabilito al comma 64.27,”;
- all'art. 64, dopo il comma 64.10, sono aggiunti i seguenti commi: “

64.11 Nel caso di ciascuna unità termoelettrica non ammessa alla reintegrazione dei costi, il costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8 include:

- a) una componente a copertura del costo per il combustibile, comprensivo del costo della materia prima, della logistica internazionale, della logistica nazionale sino all'impianto di produzione che comprende l'unità e delle accise;
- b) una componente a copertura degli oneri di dispacciamento, dai quali è escluso il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e che includono il corrispettivo di sbilanciamento;
- c) una componente a copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere con riferimento all'unità medesima nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE;
- d) una componente a copertura dell'onere dei certificati verdi da rendere con riferimento all'unità medesima qualora la relativa produzione di energia elettrica sia soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- e) una componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento;
- f) una componente a copertura del costo di acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione;
- g) una componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;
- h) una componente a copertura del costo della manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta.

64.12 La componente a copertura del costo per il combustibile di cui al comma 64.11, lettera a), è pari al prodotto tra:

- a) il rendimento standard dell'unità di produzione, espresso in termini di numero standard di unità del combustibile per MWh;
- b) la somma, espressa in euro per unità di combustibile, de:
  - b.1) la valorizzazione standard di riferimento relativa al combustibile dell'unità di produzione;
  - b.2) il costo standard per la logistica internazionale, qualora non sia già incluso nella valorizzazione di cui alla lettera b.1);
  - b.3) il costo standard per la logistica nazionale sino all'impianto di produzione che comprende l'unità in questione, qualora non sia già incluso nella valorizzazione di cui alla lettera b.1);
  - b.4) l'accisa vigente per il combustibile dell'unità di produzione interessata.

64.13 Il rendimento standard di cui al comma 64.12, lettera a), è calcolato da Terna per ciascuna unità di produzione sulla base dei dati sulla produzione immessa in rete e dei dati sul consumo di combustibile acquisiti dalla stessa Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08. I dati consuntivi utilizzati sono relativi all'ultimo semestre dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui

al comma 63.1 e al primo semestre dell'anno solare della pubblicazione medesima.

- 64.14 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2011, nel caso dei combustibili gas naturale e gas naturale da giacimenti minori isolati:
- i valori di cui ai punti b.1) e b.2) del comma 64.12, lettera b), sono determinati applicando le formule di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e convertendo i risultati in euro/Smc;
  - il valore di cui al punto b.3) del comma 64.12, lettera b), è convenzionalmente pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08.
- 64.15 Nel caso delle unità di produzione turbogas e a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, alla somma dei valori di cui al comma 64.14, lettere a) e b), è aggiunta, con riferimento a ciascuna unità  $j$ , un'integrazione  $I_{GN}$  per ridotta regolarità di funzionamento, espressa in centesimi di euro/Smc e arrotondata alla seconda cifra decimale, pari a:

$$I_{GN,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } fc_j > 6.000 \\ I_{MAX\_1} * \left( \frac{6.000 - fc_j}{5.000} \right) & \text{se } 1.000 < fc_j \leq 6.000 \\ I_{MAX\_1} + (I_{MAX\_2} - I_{MAX\_1}) * \left( \frac{1.000 - fc_j}{500} \right) & \text{se } 500 < fc_j \leq 1.000 \\ I_{MAX\_2} & \text{se } 0 < fc_j \leq 500 \end{cases}$$

dove

- $I_{MAX\_1}$  è l'importo dell'integrazione da riconoscere alle unità di produzione turbogas e a ciclo combinato con un fattore di carico pari a 1.000 ore/anno;
- $I_{MAX\_2}$  è l'importo dell'integrazione da riconoscere alle unità di produzione turbogas e a ciclo combinato con un fattore di carico non superiore a 500 ore/anno;
- $fc_j$  è la stima del fattore di carico, espresso in ore/anno, relativo all'unità  $j$ .

- 64.16 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2011, la valorizzazione standard di cui al punto b.1) del comma 64.12, lettera b), per ciascuno dei combustibili di seguito elencati, è calcolata, per ogni mese solare, come media aritmetica delle quotazioni, del medesimo mese, di un corrispondente prodotto di riferimento:

- per il carbone, a scelta dell'utente del dispacciamento, il *Monthly Coal Price Index API4 - FOB Richards Bay* o il prodotto *Platts Weekly 90-day Forward Benchmark Coal Price Assessments - CIF ARA Rotterdam*;

- b) per l'olio combustibile ATZ, il prodotto *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 3.5 pct*;
  - c) per l'olio combustibile BTZ, il prodotto *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*;
  - d) per il gasolio, il prodotto *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – Gasoil 0,1%*;
  - e) per il coke di petrolio, il prodotto *Current Petcoke Spot Price Assessments – US GULF (US\$/mt)*;
  - f) per il gas di petrolio liquefatto, il prodotto *Postings/contracts – FOB Algeria – Propane at Skikda*.
- 64.17 Entro il 7 ottobre 2010 e, successivamente, entro il 10 settembre di ciascun anno, Terna propone all'Autorità, per ciascun combustibile elencato al comma 64.16, i criteri per la determinazione della componente a copertura dei costi standard per la logistica di cui ai punti b.2) e b.3) del comma 64.12, lettera b), se non sono già inclusi nella valorizzazione standard di cui al punto b.1) del comma 64.12, lettera b). La suddetta proposta si intende approvata se l'Autorità non si esprime, nel 2010, entro sette (7) giorni e, negli anni successivi, entro venti (20) giorni dalla ricezione della stessa.
- 64.18 In ciascun periodo rilevante in cui l'unità di produzione è indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico, la componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.11, lettera b), espressa in euro/MWh, è pari, ai fini della determinazione dei corrispettivi relativi all'anno 2011, alla somma, se positiva, de:
- a) il 3% della differenza tra il costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8, al netto del corrispettivo di sbilanciamento, e il prezzo di sbilanciamento riconosciuto da Terna nel caso di sbilanciamento positivo (maggiore energia elettrica immessa);
  - b) il 2% della differenza tra il prezzo di sbilanciamento da riconoscere a Terna nel caso di sbilanciamento negativo (minore energia elettrica immessa) e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità in questione.
- Ai fini della determinazione dei corrispettivi relativi agli anni successivi al 2011, ogni anno Terna propone all'Autorità i criteri per la definizione delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento, eventualmente differenziando i citati criteri per tipologia di combustibile o per categoria tecnologia-combustibile. La presentazione della suddetta proposta e la relativa procedura di approvazione sono soggette ai medesimi termini stabiliti al comma 64.17 per gli anni successivi al 2010.
- 64.19 La componente a copertura dell'onere di cui al comma 64.11, lettera c), espressa in euro/MWh, è pari, per ciascun periodo rilevante in cui l'unità di produzione è indispensabile per garantire la sicurezza del sistema, al prodotto tra:
- a) il valore del parametro  $P_{EUA}$  di cui all'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, espresso in euro per tonnellate di CO<sub>2</sub>

- equivalente, calcolato con riferimento alla settimana che comprende il periodo rilevante in questione;
- b) il valore dello standard di emissione, espresso in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per MWh, relativo all'unità di produzione.
- 64.20 Lo standard di emissione di cui al comma 64.19, lettera b), è calcolato da Terna per ciascuna unità di produzione sulla base dei dati sulla produzione immessa in rete e dei dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> acquisiti dalla stessa Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08. I dati consuntivi utilizzati sono relativi all'ultimo semestre dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 e al primo semestre dell'anno solare della pubblicazione medesima.
- 64.21 La componente a copertura dell'onere di cui al comma 64.11, lettera d), espressa in euro/MWh, è pari, per ciascun periodo rilevante in cui l'unità di produzione è indispensabile per garantire la sicurezza del sistema, al prodotto tra la quota d'obbligo, espressa in termini percentuali, alla quale è eventualmente soggetta la produzione di energia elettrica dell'unità essenziale e un valore standard. Il citato valore standard è pari alla minore tra le medie, ponderate per i volumi scambiati, dei prezzi dei certificati verdi utilizzabili per adempiere, rispetto all'energia elettrica prodotta dall'unità in questione, all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e scambiati, durante il mese solare che comprende il periodo rilevante in questione, nel mercato dei certificati verdi organizzato dal Gestore del mercato elettrico e sulla piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi gestita dal Gestore medesimo; ciascuna delle medie ponderate considerate ai fini della determinazione del valore standard è calcolata con riferimento a una specifica classe omogenea (per anno) di certificati tra quelle utilizzabili per adempiere all'obbligo; tra le classe omogenee di certificati utilizzabili per adempiere all'obbligo è inclusa anche la classe dei certificati emessi dal Gestore dei servizi elettrici ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- 64.22 Se, con riferimento a una specifica unità di produzione, i calcoli di cui al comma 64.13 e/o di cui al comma 64.20 non possono essere effettuati (ad esempio per indisponibilità dei dati o nel caso di impianto di autoproduzione) o gli esiti dei calcoli medesimi non sono congrui rispetto ai corrispondenti valori di rendimento standard e/o di standard di emissione relativi alla categoria tecnologia-combustibile cui è riconducibile l'unità stessa e di cui al successivo comma 64.24, alla suddetta unità è assegnato rispettivamente il rendimento standard e/o lo standard di emissione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione tra quelle del comma 64.24.
- 64.23 Nel caso di ciascuna unità che è stata alimentata da più di un combustibile nel periodo di osservazione di cui al comma 64.13, il costo variabile riconosciuto relativo al combustibile è determinato, salvo che non sia possibile attribuire in modo puntuale la produzione di energia elettrica a ciascun combustibile consumato, come media ponderata dei costi variabili standard determinabili con riferimento a ciascuna categoria

tecnologia-combustibile rilevante, utilizzando ai fini della ponderazione l'energia elettrica producibile dati i rendimenti standard relativi a ciascuna categoria e sulla base del consumo dei combustibili nel medesimo periodo di osservazione.

- 64.24 Entro il medesimo termine di cui al comma 64.17, Terna, sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, propone all'Autorità il rendimento standard, espresso in termini di numero standard di unità del combustibile per MWh, e lo standard di emissione, espresso in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per MWh, relativi a ciascuna delle seguenti categorie tecnologia-combustibile, utilizzando i dati consuntivi relativi all'ultimo semestre dell'anno solare precedente e al primo semestre dell'anno solare in corso:
- i. turbogas a ciclo aperto – gas;
  - ii. turbogas a ciclo aperto – gasolio;
  - iii. ciclo combinato – gas;
  - iv. ciclo combinato – gasolio;
  - v. ciclo tradizionale olio/gas – gas;
  - vi. ciclo tradizionale olio/gas – olio combustibile STZ;
  - vii. ciclo tradizionale olio/gas – olio combustibile BTZ;
  - viii. ciclo tradizionale olio/gas – olio combustibile ATZ;
  - ix. ciclo tradizionale olio/gas – gasolio;
  - x. ciclo tradizionale carbone – carbone;
  - xi. ciclo tradizionale carbone – gas;
  - xii. ciclo tradizionale carbone – olio combustibile STZ;
  - xiii. ciclo tradizionale carbone – olio combustibile BTZ;
  - xiv. ciclo tradizionale carbone – olio combustibile ATZ;
  - xv. ciclo tradizionale carbone – gasolio;
  - xvi. ciclo tradizionale carbone – biomasse e rifiuti.

La suddetta proposta si intende approvata se l'Autorità non si esprime entro il medesimo termine di cui al comma 64.17.

- 64.25 Entro il medesimo termine di cui al comma 64.17, Terna propone all'Autorità i criteri standard per la determinazione delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere da e) ad h) del comma 64.11, eventualmente differenziando i citati criteri per tipologia di combustibile. La suddetta proposta si intende approvata se l'Autorità non si esprime entro il medesimo termine di cui al comma 64.17.
- 64.26 Nel caso di ciascuna unità idroelettrica non ammessa alla reintegrazione dei costi, il costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8 è pari, per ciascun periodo rilevante in cui la quota parte del programma vincolante modificato e corretto necessaria e sufficiente per rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna preveda l'*immissione* di energia elettrica in rete, alla media aritmetica di una selezione di prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata; la suddetta media è calcolata scegliendo i prezzi in ore piene (6.00-23.00) dei giorni feriali nell'ambito di un predefinito arco temporale di riferimento, che è stabilito al comma 64.28.

- 64.27 Nel caso di ciascuna unità idroelettrica non ammessa alla reintegrazione dei costi, Terna, per ciascun periodo rilevante in cui la quota parte del programma vincolante modificato e corretto necessaria e sufficiente per rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna preveda il *prelievo* di energia elettrica dalla rete, riconosce all'utente del dispacciamento un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica della quota parte del citato programma necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna nel periodo rilevante considerato e la differenza, se positiva, tra:
- a) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel periodo rilevante considerato e nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata;
  - b) la media aritmetica di una selezione di prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata; la suddetta media è calcolata scegliendo i prezzi in ore vuote (0.00-6.00 e 23.00-24.00) dei giorni feriali nell'ambito di un predefinito arco temporale di riferimento, che è stabilito al comma 64.28.
- 64.28 L'arco temporale di riferimento di cui ai commi 64.26 e 64.27 corrisponde:
- a) nel caso di unità idroelettriche a bacino o di unità di pompaggio che, per il tipo e la rilevanza degli apporti naturali, sono assimilabili a unità idroelettriche a bacino, all'unione del mese solare che include il periodo rilevante considerato e del mese solare successivo;
  - b) nel caso di unità idroelettriche a serbatoio o di unità di pompaggio che, per il tipo e la rilevanza degli apporti naturali, sono assimilabili a unità idroelettriche a serbatoio, all'unione del trimestre solare che include il periodo rilevante considerato e del trimestre solare successivo;
  - c) nel caso di unità di pompaggio con ciclo settimanale, alla settimana che include il periodo rilevante considerato;
  - d) nel caso di unità di pompaggio con ciclo giornaliero, al giorno, se feriale, che include il periodo rilevante considerato o, altrimenti, al primo giorno feriale seguente.
- 64.29 Nel 2010, a partire dall'approvazione delle proposte di cui ai commi 64.17, 64.24 e 64.25, e negli anni successivi, a partire dalla notifica di cui al comma 63.4 dell'articolo 63, Terna si rende disponibile a fornire le seguenti informazioni a ciascun utente del dispacciamento, con riferimento a ciascuna unità nella disponibilità dello stesso che può essere inclusa nei raggruppamenti minimi di cui al comma 63.4 dell'articolo 63:
- a) nel caso di unità termoelettrica, la categoria tecnologia-combustibile di assegnazione, individuata in base ai dati di cui dispone Terna in relazione all'ultimo semestre dell'anno solare precedente e al primo semestre dell'anno in corso;

- b) nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13 e lo standard di emissione di cui al comma 64.20 se è possibile determinarli; se non è invece possibile determinarli, il rendimento e lo standard di emissione della categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- c) nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica di cui al comma 64.17, i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere da e) ad h) del comma 64.11 e, dal 2011, i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento, di cui al comma 64.18;
- d) nel caso di unità termoelettrica a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati, la stima del fattore di carico;
- e) nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28.

Ciascun utente del dispacciamento può ricevere da Terna le informazioni sopra richiamate esclusivamente se riferite a unità che sono nella disponibilità dell'utente medesimo.

64.30 Entro il 22 ottobre 2010 e, successivamente, entro il 15 ottobre di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento destinatario della notifica di cui al comma 63.4 dell'articolo 63:

- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella disponibilità dello stesso utente e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, deve inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
- b) con riferimento a una o più unità di produzione nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta.

L'eventuale comunicazione di dati tecnico-economici da parte dell'utente del dispacciamento è soggetta, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi da 65.23 a 65.25 dell'articolo 65. La suddetta comunicazione è accompagnata, con riferimento alle informazioni certe e definite ivi contenute, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

64.31 Entro l'8 novembre 2010 e, successivamente, entro il medesimo termine di cui al comma 63.1 dell'articolo 63, Terna:

- a) presenta all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29 per ciascuna unità inserita nell’elenco di cui al comma 63.1;
- b) presenta all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 64.30;
- c) segnala all’Autorità i casi di violazione dell’obbligo di cui al comma 64.30, lettera a), e, con riferimento ai medesimi casi, propone all’Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16 e dei relativi costi della logistica internazionale e nazionale, nonché, se necessario, il prodotto/indice di riferimento per le unità alimentate a carbone tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16.

Le proposte di cui alle lettere precedenti si intendono approvate se l’Autorità non si esprime entro dieci (10) giorni dalla ricezione delle stesse. Dopo l’approvazione, Terna provvede a comunicare a ciascun utente del dispacciamento quanto approvato dall’Autorità con riferimento alle unità essenziali nella disponibilità del medesimo utente.

- all’art. 65, dopo il comma 65.3, sono aggiunti i seguenti commi: “

65.4 I ricavi per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell’articolo 63 includono gli importi attinenti alle seguenti voci:

- a) i ricavi relativi alle vendite di energia elettrica nei mercati dell’energia;
- b) i ricavi relativi alle vendite di servizi nel mercato del servizio di dispacciamento;
- c) i risarcimenti ottenuti in esecuzione di contratti assicurativi che prevedono il pagamento dei premi di cui al comma 65.19, lettera e);
- d) la quota parte dei contributi in conto esercizio direttamente riconducibili all’impianto di produzione che sono stati versati da pubbliche amministrazioni o da privati;
- e) i ricavi che, con riferimento a ciascuna unità dell’impianto interessato, l’utente del dispacciamento riceve da Terna sotto forma dell’eventuale differenza positiva tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo emerso nel mercato del giorno prima per le offerte in vendita accettate nella medesima zona in cui è localizzato l’impianto interessato;
- f) l’eventuale acconto di cui ai commi 65.30 e 65.31;
- g) la quota parte di eventuali altri ricavi riconducibili all’impianto interessato diversi dai corrispettivi riconosciuti da Terna per gli sbilanciamenti positivi (maggiore energia elettrica immessa).

65.5 Nel caso di ciascuna unità termoelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, la configurazione dei ricavi di cui al comma 65.4 include altresì il valore della differenza, se positiva, tra le quote di emissione assegnate e le quote di emissione da rendere con riferimento all’unità medesima nell’ambito dell’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, e rispetto all'anno solare cui si riferisce il calcolo del corrispettivo.

- 65.6 Il valore, espresso in euro/t, attribuito a ciascuna delle quote di cui al comma 65.5 è pari al valore del parametro  $P_{EUA}$  di cui all'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08.
- 65.7 I costi di produzione riconosciuti per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 includono i costi variabili riconosciuti e i costi fissi riconosciuti.
- 65.8 Nel caso di ciascuna unità termoelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, i costi variabili riconosciuti per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 sono pari alla somma de:
- a) il prodotto tra l'energia elettrica dei programmi vincolanti modificati e corretti di immissione determinati nel rispetto dei vincoli e dei criteri definiti da Terna nell'anno solare cui si riferisce il corrispettivo e i corrispondenti valori delle componenti a copertura dei costi di cui alle lettere a), b), e), f), g), ed h) del comma 64.11 dell'articolo 64.
  - b) il valore riconosciuto, espresso in euro, della differenza, se positiva, tra le quote di emissione da rendere e le quote di emissione assegnate con riferimento all'unità medesima nell'ambito dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, e rispetto all'anno solare cui si riferisce il calcolo del corrispettivo;
  - c) il valore riconosciuto, espresso in euro, dei certificati verdi da rendere con riferimento all'unità medesima qualora la relativa produzione di energia elettrica sia soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99.
- 65.9 Il valore, espresso in euro/t, attribuito alle quote della differenza di cui al comma 65.8, lettera b), è pari al valore del parametro:
- a)  $P_{FLEX}$  di cui all'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, limitatamente a un numero di quote pari al minimo tra il valore assoluto della differenza di cui al comma 65.8, lettera b), e il 19,3% del numero di quote assegnate;
  - b)  $P_{EUA}$  di cui all'art. 5 della deliberazione 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, limitatamente a un numero di quote pari all'eventuale differenza positiva tra il valore assoluto della differenza di cui al comma 65.8, lettera b), e il 19,3% del numero di quote assegnate.
- 65.10 Il valore, espresso in euro/MWh, attribuito ai certificati verdi di cui al comma 65.8, lettera c) è pari al prodotto tra la quota d'obbligo, espressa in termini percentuali, alla quale è eventualmente soggetta la produzione di energia elettrica dell'unità essenziale e il valore standard di cui al comma 64.21 dell'articolo 64, calcolato rispetto all'anno solare cui si riferisce il corrispettivo da determinare.
- 65.11 Nel caso di ciascuna unità idroelettrica ammessa alla reintegrazione dei costi, il costo variabile riconosciuto è nullo in ciascun periodo rilevante in cui il programma vincolante modificato e corretto per rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna preveda l'*immissione* di energia elettrica in rete; in ciascun periodo rilevante in cui il citato programma preveda il *prelievo* di

energia elettrica dalla rete, il costo variabile riconosciuto è invece pari al prodotto tra:

- a) l'energia elettrica da programma vincolante modificato e corretto di *prelievo* che rispetta i vincoli e i criteri definiti da Terna;
- b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona dove è localizzato l'impianto di produzione che comprende l'unità interessata.

65.12 Le disposizioni contenute nei commi dell'articolo 64 di seguito elencati si applicano anche alle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi:

- a) i commi da 64.12 a 64.18, 64.20, da 64.22 a 64.25 e da 64.29 a 64.31;
- b) i commi 64.19 e 64.21 esclusivamente ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto che rileva per il riconoscimento, secondo la medesima frequenza applicata per le unità non ammesse alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 64, dell'eventuale differenza positiva tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo emerso nel mercato del giorno prima per le offerte in vendita accettate nella medesima zona in cui è localizzato l'impianto che comprende l'unità in questione.

65.13 I costi fissi riconosciuti per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 sono pari, con riferimento a ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi, alla somma de:

- a) la quota di ammortamento e la remunerazione del capitale investito riconosciuto dell'impianto considerato;
- b) altri costi fissi riconosciuti di natura operativa, direttamente o indirettamente riconducibili all'impianto considerato.

65.14 Il valore annuale di cui al comma 65.13, lettera a), è pari alla somma degli importi calcolati secondo la formula di cui al comma 65.15 per ciascuna immobilizzazione, materiale e immateriale, che, oltre a essere direttamente riconducibile all'impianto considerato ed essere strettamente necessaria al normale esercizio dell'impianto medesimo, non è stata già interamente ammortizzata ai fini della redazione del bilancio civilistico. Ai fini della determinazione del valore annuale di cui al comma 65.13, lettera a), non si tiene conto dell'avviamento, di eventuali rivalutazioni economiche e monetarie, di disavanzi di fusione, di immobilizzazioni in corso o dismesse e di altre poste incrementative non costituenti costo storico originario dell'impianto.

65.15 Ciascun addendo, denominato  $QAR_i$ , della somma di cui al comma 65.14 è pari a:

$$QAR_i = CILC_i * \frac{TR}{1 - \left(\frac{1}{1+TR}\right)^{n,i}}$$

dove

- $CILC_i$  è il costo storico originario dell'immobilizzazione  $i$ , al lordo del fondo di ammortamento e al netto di eventuali contributi in conto capitale versati da pubbliche amministrazioni e da privati; questo

valore è inoltre al netto di eventuali rivalutazioni economiche e monetarie e di altre poste incrementative non costituenti costo storico originario;

- $TR$  è il tasso annuo di remunerazione del capitale, espresso in termini nominali e al lordo delle imposte dirette;
- $n,i$  è il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento dell'immobilizzazione  $i$ .

65.16 Qualora un impianto essenziale sia ammesso alla reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale, il tasso di remunerazione del capitale, espresso in termini nominali e al lordo delle imposte dirette, per il calcolo della remunerazione del capitale investito del medesimo impianto è pari, per ciascun anno dell'intero periodo suddetto, al tasso annuo utilizzato per la determinazione del corrispettivo relativo al primo anno del periodo.

65.17 Il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento dell'immobilizzazione  $i$  di cui al comma 65.15 deve essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima. Un eventuale scostamento dal criterio appena enunciato deve essere motivato con elementi sufficienti, oggettivi e verificabili.

65.18 Nel caso di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi prima dell'anno 2010, il valore annuale di cui al comma 65.13, lettera a), è calcolato con la metodologia applicata prima dell'entrata in vigore dei commi 65.14 e seguenti.

65.19 Il valore annuale di cui al comma 65.13, lettera b), è pari alla somma degli importi ammessi relativi alle seguenti voci:

- a) il costo del personale;
- b) gli oneri per manutenzioni che non sono né capitalizzati, né correlati con la produzione;
- c) i costi fissi per servizi strettamente connessi all'impianto di produzione (es. misura dell'energia elettrica prodotta);
- d) i canoni di locazione e di concessione;
- e) i premi di assicurazione contro rischi cui sono esposte le unità dell'impianto di produzione;
- f) le spese generali (es. struttura societaria, sistemi informativi, mensa, vigilanza, pulizia);
- g) gli oneri tributari indiretti rispetto ai quali l'utente del dispacciamento è soggetto inciso (es. imposta comunale immobili) e simili;
- h) eventuali costi fissi diversi dai precedenti e non inclusi in altre voci dei costi riconosciuti (es. costi connessi agli avviamenti di impianto richiesti da Terna, per quanto non incluso tra i costi variabili riconosciuti).

65.20 I criteri di valutazione delle voci che compongono il parametro  $CILC_i$  di cui al comma 65.15 e delle voci di costo di cui al comma 65.19 sono i medesimi applicati per la redazione del bilancio di esercizio.

65.21 Terna rileva e riporta periodicamente all'Autorità, ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, i casi di mancato rispetto degli ordini dalla stessa

impartiti all'utente del dispacciamento per l'offerta sui mercati delle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi nonché le indisponibilità, anche parziali, delle suddette unità accompagnate dalle motivazioni addotte dall'utente del dispacciamento e dagli esiti delle verifiche che Terna conduce nei casi di prolungata indisponibilità ovvero qualora la stessa lo ritenga opportuno.

65.22 I costi di cui al comma 65.13 sono riconosciuti solo in misura parziale e in ragione del tasso di indisponibilità in eccesso rispetto al valore medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il corrispettivo da determinare e per quanto non coperto dai corrispondenti risarcimenti ottenuti in esecuzione di contratti assicurativi di cui al comma 65.4, lettera c). A tal fine, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo da determinare, Terna trasmette all'Autorità le informazioni necessarie a determinare i livelli di indisponibilità dell'impianto in ciascuno dei quattro anni precedenti.

65.23 Le comunicazioni di dati economico-patrimoniali all'Autorità e, per quanto di competenza, a Terna sono effettuate dall'utente del dispacciamento secondo gli schemi contabili di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, o schemi equipollenti.

65.24 Per ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire:

- a) il conto patrimoniale separato;
- b) il conto economico separato, indicando per ciascuna voce la parte variabile e la parte fissa rispetto ai volumi di energia elettrica ed evidenziando, per ciascuna unità essenziale dell'impianto considerato, i costi variabili;
- c) la nota di commento, nella quale, tra l'altro, sono esplicitati i criteri di ribaltamento per la determinazione della quota parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti attribuiti a ciascun impianto ammesso alla reintegrazione e l'entità e la composizione del personale dei cui costi si richiede il riconoscimento.

I documenti di cui alle lettere a) e b) e le parti quantitative della nota di commento di cui alla lettera c) sono forniti dall'utente del dispacciamento su foglio elettronico.

65.25 I dati che alimentano i conti separati di ciascun impianto essenziale derivano dalla contabilità generale, dalla contabilità analitica e, se necessario, da specifiche rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili effettuate a consuntivo, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

65.26 La determinazione della quota parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti da attribuire a ciascun impianto essenziale è effettuata:

- a) per il calcolo della quota parte da attribuire al comparto degli impianti essenziali, applicando i criteri di ribaltamento stabiliti dalla normativa in materia di separazione contabile vigente al momento del calcolo medesimo (attualmente la deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07);

- b) per il calcolo della quota parte da attribuire a ciascun impianto nell'ambito del comparto degli impianti essenziali, ripartendo gli importi per il 50% in funzione dell'energia elettrica complessiva annua dei programmi vincolanti modificati e corretti per rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna e per il restante 50% in funzione della potenza efficiente netta nell'anno rispetto al quale si determina il corrispettivo.

65.27 Qualora, per la determinazione della quota parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti da attribuire a ciascun impianto essenziale, l'utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi rispetto a quello di cui alla lettera b) del comma 65.26, l'utente medesimo:

- a) li illustra all'interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), descrivendo i motivi che potrebbero giustificare l'applicazione;
- b) presenta sia i risultati derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera b) del comma 65.26, sia quelli conseguenti all'adozione dei criteri alternativi proposti.

65.28 Rispetto a ciascun impianto di produzione ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento, entro centoventi (120) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale è iscritto l'impianto di produzione medesimo e relativo all'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare, invia all'Autorità i documenti di cui al comma 65.24. I citati documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo contabile sull'utente del dispacciamento. La relazione del revisore attesta in particolare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni rispetto alle medesime disposizioni. Qualora i conti dell'utente del dispacciamento non siano soggetti a revisione contabile, i medesimi documenti sono accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

65.29 In occasione dell'invio di cui al comma 65.28, l'utente del dispacciamento:

- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella disponibilità dello stesso utente e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve evidenziare la metodologia di valorizzazione applicata per il combustibile e per i costi della logistica internazionale e nazionale, nonché per le voci di costo di cui alle lettere da e) ad h) del comma 64.11;
- b) con riferimento a una o più unità di produzione nella propria disponibilità, può richiedere all'Autorità che siano modificati i valori standard di una o più variabili che hanno contribuito a determinare i costi variabili riconosciuti di cui al comma 65.8; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta.

65.30 Con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento può chiedere un acconto del corrispettivo di cui al comma 65.13. L'eventuale acconto è pari al 75% della differenza tra:

- a) la somma tra i costi variabili riconosciuti standard del primo semestre dell'anno solare considerato e il 50% di una stima dei costi fissi riconosciuti relativi al medesimo semestre;
- b) i ricavi riconosciuti relativi al primo semestre dell'anno solare considerato.

Ai fini della determinazione dei costi variabili riconosciuti di cui alla lettera a), i valori di cui ai commi 65.9 e 65.10 sono calcolati con riferimento ai prezzi del primo semestre dell'anno solare considerato.

65.31 Nel caso di richiesta dell'acconto del corrispettivo di cui al comma 65.13 relativo a un determinato anno solare, l'utente del dispacciamento, entro il 15 settembre del medesimo anno, invia all'Autorità i documenti di cui al comma 65.24, ai quali si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile e dichiarazione sostitutiva di cui al comma 65.28. Entro lo stesso termine, fatto salvo quanto stabilito al comma 65.29, l'utente del dispacciamento può esercitare le facoltà ed è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 65.29.

- dopo l'art. 76 è aggiunto il seguente articolo: “

#### **Articolo 77**

##### *Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti essenziali*

77.1 Nell'anno 2010:

- a) il termine di cui al comma 63.1 dell'articolo 63 è prorogato all'8 novembre;
- b) il termine di cui al comma 63.5 dell'articolo 63 è prorogato al 22 ottobre;
- c) il termine, di cui al comma 63.11 dell'articolo 63, per l'eventuale richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi è fissato al 30 novembre;
- d) il termine, di cui al comma 65bis.5 dell'articolo 65bis, entro il quale l'utente del dispacciamento che ne sia interessato comunica all'Autorità e a Terna l'intenzione a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1 dell'articolo 65bis è prorogato al 3 novembre.

77.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'anno 2011:

- a) i valori delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) ed h), sono pari a zero;
- b) i calcoli dei rendimenti standard e degli standard di emissione di cui ai commi 64.13, 64.20 e 64.24 e l'assegnazione alla categoria tecnologia-combustibile di cui comma 64.29, lettera a), sono effettuati utilizzando i dati consuntivi relativi al primo semestre dell'anno 2010;

- c) i valori dei parametri  $I_{MAX\_1}$  e  $I_{MAX\_2}$  di cui al comma 64.15 dell'articolo 64 sono pari rispettivamente a 3 (tre) e 5 (cinque) centesimi di euro/Smc;
  - d) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 è pari al 13 % (tredici per cento) annuo.”
2. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la nuova versione della deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 1 del presente provvedimento;
  3. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data di pubblicazione.

28 settembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis